

REGNO UNITO

Corte suprema, sentenza *R (on the application of Steinfeld and Keidan) (Appellants) v Secretary of State for International Development (in substitution for the Home Secretary and the Education Secretary)*, [2018] UKSC 32, del 27 giugno 2018, sull'estensione delle *Civil Partnerships* alle coppie eterosessuali

27/06/2018

La Corte suprema britannica ha dichiarato l'incompatibilità del *Civil Partnerships Act 2004* con gli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui la legge impedisce, alle coppie eterosessuali, di contrarre una *civil partnership*.

Il *Civil Partnerships Act 2004* era stato introdotto nell'ordinamento britannico per dare una possibilità, alle coppie dello stesso sesso, di far riconoscere formalmente la propria unione. Dell'istituto non potevano avvalersi le coppie eterosessuali. Nel 2013, il legislatore britannico ha adottato il *Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013*, che ha permesso il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, senza però abrogare il *civil partnership*. Pertanto, le coppie dello stesso sesso possono scegliere se formare una *civil partnership* oppure unirsi in matrimonio, scelta preclusa alle coppie eterosessuali.

Nella specie, i ricorrenti erano i componenti di una coppia eterosessuale che desideravano formalizzare la loro unione. Opponendosi al matrimonio per motivi ideologici, istituto, a loro avviso, di natura patriarcale, desideravano formare una *civil partnership*, che ritenevano rispecchiasse meglio i loro valori e riconoscesse adeguatamente la natura paritaria del loro rapporto. La coppia aveva impugnato in via giurisdizionale la decisione ministeriale che aveva loro negato la possibilità di optare per l'istituto della *civil partnership*.

Il ministro aveva ammesso che vi fosse una disparità di trattamento tra coppie dello stesso e coppie eterosessuali, che fossero applicabili gli artt. 8 e 14 CEDU e che la disparità richiedesse una giustificazione. Ciò posto, riteneva che si dovesse lasciare all'Esecutivo un tempo entro il quale individuare il miglior modo per eliminare la disparità.

La Corte suprema, riunitasi in un collegio di cinque giudici, ha accolto il ricorso all'unanimità¹. Il *judgment* è stato redatto dal *Lord Kerr*.

La Corte ha ricordato che, a seguito dell'introduzione del matrimonio *same-sex*, il legislatore aveva consapevolmente deciso di mantenere i *civil partnerships*, pur riconoscendo che si sarebbe creata una disparità tra coppie dello stesso sesso e coppie eterosessuali. L'Esecutivo, per contro,

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0060-judgment.pdf>.

aveva deciso di non prendere decisioni definitive in merito alle *civil partnerships* prima di individuare chiaramente la reazione dell'opinione pubblica. Dato che le consultazioni avviate dal Governo non avevano illustrato alcun consenso generalizzato circa il mantenimento o meno della *civil partnership*, si era ritenuto di attendere per acquisire maggiori informazioni.

La Corte suprema ha rilevato che, nel contesto nazionale, il concetto del margine di discrezionalità, così come conosciuto a livello di Convenzione europea, non poteva applicarsi: il giudice nazionale deve limitarsi a valutare se si ha un'interferenza con un diritto sancito dalla CEDU e deve stabilire se questa interferenza sia giustificata. Se, da una parte, è ragionevole accordare al legislatore un certo periodo di tempo per decidere su come risolvere una disparità di trattamento sorta a seguito dell'evoluzione della società, risulta difficile accordare un tale margine nei casi in cui sia stato il legislatore stesso ad aver dato luogo ad una situazione di disparità.

La Corte ha stabilito che, nella specie, l'interferenza con i diritti CEDU non era giustificata, perché l'obiettivo perseguito dalla legge in questione non aveva alcun nesso intrinseco con il trattamento discriminatorio. La tolleranza di una prassi discriminatoria, nelle more della decisione dell'Esecutivo su come eliminare la discriminazione, non poteva dirsi un obiettivo legittimo. L'Esecutivo avrebbe dovuto rimediare immediatamente alla disparità di trattamento, non appena fosse stato introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, procedendo all'abolizione delle *civil partnerships* oppure aprendole anche alle coppie eterosessuali.

Anche se l'interferenza nel caso di specie potesse essere ritenuta un obiettivo legittimo, l'assetto normativo non dava luogo ad un equo bilanciamento tra i diritti dei ricorrenti e la società. Il ministro, peraltro, non aveva precisato quali fossero gli interessi della società che giustificassero il negare l'apertura delle *civil partnerships* alle coppie eterosessuali; e, nelle more della decisione, se una coppia non avesse formalizzato il proprio rapporto ed un componente morisse, il sopravvissuto potrebbe andare incontro a gravi danni economici a causa dei diversi regimi fiscali applicabili.

La Corte ha pertanto reso una dichiarazione di incompatibilità del *Civil Partnerships Act 2003* con gli artt. 8 e 14 CEDU, in quanto preclude alle coppie eterosessuali la possibilità di contrarre una *civil partnership*. Essa ha però sottolineato che, in base al diritto britannico, una tale dichiarazione non impone, di per sé, alcuna azione da parte del Parlamento o dell'Esecutivo.

Sarah Pasetto